



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 08/06/2018

FATTO

1. In data 2.7.2007 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto della retribuzione, per l'importo di complessivi € 31.800,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 265,00 ciascuna. Nell'agosto 2011 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento dopo aver pagato la rata n. 49, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario resistente riconosceva al ricorrente il rimborso di € 106,50 a titolo di commissioni di intermediazione non godute, ed € 276,50 a titolo di commissioni bancarie non godute.
2. Con ricorso presentato in data 11.10.2017, preceduto da reclamo in data 4.8.2015, parte ricorrente ha contestato il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* di oneri assicurativi e commissioni pagate e non godute per una somma complessivamente pari a € **4.590,69** (di cui € 3.933,09 a titolo di quota parte commissioni intermediazione; € 262,11 a titolo di quota parte costo assicurativo rischio vita; ed € 395,49 a titolo di quota parte costo assicurativo rischio impiego), oltre alle spese di assistenza professionale quantificate in € 250,00.
3. L'intermediario convenuto (che peraltro successivamente al deposito del ricorso, e precisamente dal 23.11.2017, non è più iscritto all'Albo delle Banche), non ha depositato controdeduzioni.

DIRITTO

4. Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:
(a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Coll. Coord., dec. n. 6167/2014, e v. già l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; ai quali sono poi seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

5. Venendo al caso di specie, e sulla base dei criteri sopra indicati, devono allora ritenersi *recurring*, oltre agli oneri assicurativi per quanto appena illustrato, le *commissioni di intermediazione* indicate nel contratto *sub E*), siccome relative anche ad attività da compiersi durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento (e così, fra l'altro, per la "amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento").
6. In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione, deve concludersi quindi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo il prospetto che segue:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni di intermediazione</i>				6.662,10	3.941,74		276,50	3.665,24
<i>oneri assicurativi - rischio vita</i>				443,01	262,11			262,11
<i>oneri assicurativi - rischio impiego</i>				668,45	395,50			395,50
Totale								4.322,86

7. Non può accogliersi invece la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/2016) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.322,86. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA